

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 9449

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 24 maggio 2012

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- visto il Regolamento sugli Spin off dell'INFN, adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11558 del 24 settembre 2010 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 29 del 5 febbraio 2011, il quale definisce la disciplina generale delle forme di partecipazione e di collaborazione dell'Istituto e del suo personale a società di capitali aventi come scopo l'utilizzo, ad eccezione del settore bellico, delle conoscenze e delle tecnologie acquisite nell'ambito delle ricerche istituzionali;
- premesso che, in base all'articolo 2 del suddetto Regolamento, il personale dipendente a tempo indeterminato o determinato dell'INFN può presentare domanda per essere autorizzato a costituire, anche insieme ad altri soggetti pubblici o privati, imprese Spin off ed a svolgere la propria attività in loro favore;
- premesso che, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento sugli Spin off, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare può partecipare e collaborare all'impresa anche mettendo a disposizione conoscenze, spazi o apparecchiature;
- vista la nota del 30 aprile 2012 con la quale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento sugli Spin off, il Dott. Flavio Marchetto, dipendente di questo Istituto in servizio presso la Sezione di Torino, ha richiesto di essere autorizzato a prestare attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro in favore della Società I-SEE S.r.l.;
- premesso che la Società I-SEE S.r.l., in base all'art. 5 del proprio Statuto, effettua attività di ricerca, analisi, progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di servizi di calcolo basati su architetture software e hardware personalizzate e, più in generale, di programmi applicativi e di sistemi di elaborazione per calcolatori elettronici, la fornitura di servizi di consulenza, assistenza, formazione e di tutti i supporti necessari per l'utilizzo e la gestione dei programmi e dei sistemi prodotti, commercializzati e distribuiti;

- premesso che la Società I-SEE S.r.l. nasce dall'intento di valorizzare le esperienze professionali e il know how maturato nell'ambito di progetti di ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in particolare, nel campo della radioterapia e della adroterapia;
- considerato l'interesse della Società ad usufruire delle conoscenze e ad utilizzare gli spazi e le apparecchiature scientifiche disponibili presso la Sezione di Torino ai fini dello svolgimento della propria attività;
- visto il parere favorevole del Direttore della Sezione di Torino formulato con nota del 18 gennaio 2012, prot. n. 33;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Nazionale per il Trasferimento Tecnologico nella riunione del 7 maggio 2012;
- premesso che l'onere finanziario derivante all'Istituto dallo schema di Convenzione di cui alla lettera b) della presente deliberazione trova copertura con le assegnazioni alla Sezione di Torino per il funzionamento negli esercizi di competenza, a fronte del quale è previsto un rimborso forfettario annuo, pari a € 1.000,00, che verrà accertato tra le entrate dell'Istituto con successive deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- visto l'articolo 6, comma 1 e comma 5 del vigente Regolamento sugli Spin off dell'INFN;

DELIBERA

Di approvare la collaborazione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare all'impresa Spin off I-SEE S.r.l. e, conseguentemente:

- a) di autorizzare il Dott. Flavio Marchetto a prestare attività lavorativa in favore dello Spin off I-SEE S.r.l. al di fuori dell'orario di lavoro, per una durata non superiore a tre anni eventualmente prorogabili per altri due;
- b) di approvare lo schema di "Convenzione per l'utilizzo di conoscenze, spazi, apparecchiature e personale dell'Istituto nazionale di Fisica Nucleare secondo il Regolamento sugli Spin off" tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Società I-SEE S.r.l., allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e sottoscriverlo;
- c) di incaricare il Presidente ad informare il Consiglio Direttivo del contenuto della presente deliberazione.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI CONOSCENZE, SPAZI,
APPARECCHIATURE E PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA
NUCLEARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUGLI SPIN OFF DELL'INFN

Tra

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (C.F.: 84001850589), con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, in persona del suo Presidente p.t., Prof....., a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Esecutiva n.....del..... (di seguito INFN)

e

La Società Internet-Simulation Evaluation Envision srl (C.F.:.....), con sede legale in Torino, Via Pietro Giuria n. 1, in persona del legale rappresentante p.t.(di seguito I-SEE)

Premesso

- che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base all'art. 2 del proprio Statuto, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, secondo quanto disposto dal proprio Regolamento sugli Spin Off, partecipa e collabora a società di capitali aventi come scopo l'utilizzo, ad eccezione del settore bellico, delle conoscenze e delle tecnologie acquisite nell'ambito delle proprie ricerche, anche conferendo conoscenze o diritti di privativa industriale e mettendo a disposizione dell'impresa spazi o apparecchiature di proprietà dell'Istituto;
- che la Società I-SEE S.r.l., già costituita quale Spin Off Accademico dell'Università degli Studi di Torino, in base all'art. 5 del proprio Statuto, effettua attività di ricerca, analisi, progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di servizi di calcolo basati su architetture software e hardware personalizzate e, più in generale, di programmi applicativi e di sistemi di elaborazione per calcolatori elettronici, la fornitura di servizi di consulenza, assistenza, formazione e di tutti i supporti necessari per l'utilizzo e la gestione dei programmi e dei sistemi prodotti, commercializzati e distribuiti;
- che la Società I-SEE S.r.l. nasce dall'intento di valorizzare le esperienze professionali e il know how maturato nell'ambito di progetti di ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in particolare nel campo della radioterapia e della adroterapia, ed è interesse della Società usufruire delle conoscenze scientifiche e utilizzare le

apparecchiature scientifiche esistenti presso la Sezione di Torino dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ai fini dello sviluppo della propria attività;

- che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intrattiene da tempo proficui rapporti di collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Torino, testimoniati anche dalla presenza della locale Sezione dell'Istituto nell'ambito del Dipartimento di Fisica dell'Università e dalle numerose iniziative attivate congiuntamente;

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

2.1 L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'INFN, al Direttore della Sezione di Torino e, per quanto riguarda I-SEE, al Dott.

Art. 3

3.1 Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze indicate in premessa, con la presente Convenzione definiscono le modalità di utilizzo, da parte di I-SEE, delle conoscenze, degli spazi, delle apparecchiature e del personale dell'INFN, nonché la regolamentazione dei rapporti che verranno ad instaurarsi tra le medesime Parti, secondo quanto previsto dal Regolamento sugli Spin Off dell'INFN che I-SEE dà atto di conoscere e che, per quanto di sua competenza, si impegna a rispettare.

Art. 4

4.1 L'INFN, compatibilmente con le esigenze connesse alle attività istituzionalmente svolte, consente alla Società I-SEE l'utilizzo di alcuni slot in uno dei rack del Centro di Calcolo per l'inserimento di Blades di proprietà delle I-SEE, e, al fine di favorire lo svolgimento e la realizzazione delle proprie attività, riconosce la Società come utente del Centro di Calcolo situato presso la Sezione di Torino per la durata della presente Convenzione.

4.2 L'INFN, altresì, concede alla Società I-SEE, per la durata della presente Convenzione, una licenza gratuita e senza vincolo di esclusiva per l'utilizzo delle conoscenze maturate dai proponenti nel campo della radioterapia e della adroterapia.

4.3 I-SEE cura a proprie spese la manutenzione degli spazi e delle attrezzature messe a sua disposizione ed è responsabile per ogni eventuale danno alle attrezzature che dovesse prodursi durante lo svolgimento delle proprie attività, provvedendo a proprie spese alle necessarie riparazioni.

Art. 5

5.1 I-SEE si impegna a versare all'INFN, per l'utilizzo e la manutenzione degli spazi e

delle attrezzature di cui all'art. 4.1, un rimborso spese pari a € 1.000,00 (mille/00) annui che sarà gestito secondo le norme interne dell'INFN in tema di amministrazione, finanza e contabilità.

5.2 Il contributo di cui all'art. 5.1 verrà corrisposto entro sessanta giorni dall'inizio di ciascuna annualità.

Art. 6

6.1 L'INFN può autorizzare, per un periodo non superiore a tre anni e con possibilità di proroga per massimo di altri due, il proprio personale a svolgere attività in favore della Società, purché di natura non subordinata e al di fuori dell'orario di lavoro.

6.2 I-SEE prende atto che il personale INFN autorizzato ad operare nell'impresa è tenuto all'assoluto rispetto degli obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti dell'INFN e delle attività da questo gestite, ed ha l'obbligo, altresì, di inviare annualmente all'INFN una relazione dettagliata in merito all'attività svolta presso I-SEE ed ai risultati conseguiti.

6.3 In ogni caso, l'INFN si riserva di revocare l'autorizzazione qualora il personale assuma atti e comportamenti che rechino pregiudizio all'immagine e agli interessi dell'Istituto.

6.4 I-SEE, altresì, prende atto che il personale INFN che assuma all'interno dello Spin Off un incarico di rappresentanza ovvero dirigenziale, o che stipuli con l'impresa un contratto di lavoro subordinato, ha l'obbligo di comunicare tali circostanze, nonché ogni loro modificazione, all'INFN il quale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento sugli Spin Off, provvederà a revocare il personale in questione da tutti gli incarichi assunti presso l'Istituto.

6.5 I-SEE si impegna a comunicare all'INFN, al termine di ciascun anno di attività, i dividendi, i compensi ed ogni altra remunerazione a qualunque titolo corrisposta al personale dell'INFN autorizzato ad operare nell'impresa.

Art. 7

7.1 l'INFN consente a I-SEE l'utilizzo del logo dell'Istituto per le proprie finalità, anche commerciali, senza alcun diritto di esclusiva.

7.2 I-SEE si impegna ad esporre il logo dell'INFN in tutte le occasioni, ivi comprese quelle di promozione e pubblicità, nonché a pubblicizzare il fatto di essere società Spin Off dell'Istituto, impegnandosi, altresì, a tenere indenne l'INFN da ogni responsabilità connessa all'utilizzo del logo medesimo.

7.3 L'utilizzo del logo è revocato qualora cessi la partecipazione del personale dell'INFN all'impresa ovvero nel caso in cui la condotta di I-SEE rechi danno al nome e all'immagine dell'INFN.

Art. 8

8.1 La proprietà intellettuale dei risultati derivanti dall'attività di ricerca svolta

autonomamente da I-SEE e conseguiti successivamente alla sua costituzione, appartiene all'impresa stessa.

8.2 I-SEE, nello svolgimento della sua attività, si impegna in ogni caso a garantire all'INFN il giusto riconoscimento dell'apporto direttamente fornito, anche in termini di nome ed immagine, o di collegamento con il proprio personale coinvolto.

Art. 9

9.1 Le Parti, qualora ne ricorrano le condizioni e previa deliberazione dei rispettivi organi competenti, potranno attivare collaborazioni aventi ad oggetto attività di ricerca su argomenti di comune interesse, impegnandosi a definire con apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione le modalità di svolgimento delle attività nonché il regime da adottare per la protezione dei relativi diritti di proprietà intellettuale che ne dovessero derivare.

Art. 10

10.1 Al fine di favorire lo scambio di esperienze, finalizzato ad una migliore formazione dei ricercatori, I-SEE potrà ospitare titolari di borse di studio e assegnisti di ricerca, al fine di fare acquisire loro le tecniche e le esperienze in uso presso società che operano direttamente nel contesto produttivo, anche allo scopo di un successivo inserimento nel mondo del lavoro. In tale ambito, I-SEE potrà finanziare in tutto o in parte assegni di ricerca e altre tipologie di borse di studio.

Art. 11

11.1 L'INFN assicura e garantisce la conformità alla normativa in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro delle attrezzature e della strumentazione messe a disposizione di I-SEE per lo svolgimento delle proprie attività.

11.2 Ciascuna Parte provvederà autonomamente alle necessarie coperture assicurative per il proprio personale.

11.3 Il personale di I-SEE che, in virtù della presente Convenzione, si rechi a qualunque titolo nei locali dell'INFN dovrà attenersi ai regolamenti sanitari e di sicurezza in vigore presso l'Istituto.

Art. 12

12.1 I-SEE è diretta ed esclusiva responsabile dei danni causati dal proprio personale, o dalla stessa utilizzato, che dovessero derivare all'INFN nonché a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività svolte utilizzando le attrezzature messe a disposizione dall'Istituto e, pertanto, si impegna a tenere indenne l'INFN da qualunque richiesta da chiunque avanzata e avente ragione, titolo o causa comunque connessa con le attività proprie di I-SEE.

Art. 13

13.1 La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e potrà essere rinnovata, per una durata non superiore a due anni, previo accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

13.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere anticipatamente dalla Convenzione per giustificati motivi, fermo restando l'obbligo di preavviso scritto di almeno sei mesi.

13.3 In ogni caso, l'INFN potrà revocare la propria collaborazione all'impresa I-SEE in caso di conflitto di interessi tra le attività svolte da I-SEE e quelle istituzionali dell'INFN.

Art. 14

14.1 Eventuali variazioni concernenti gli spazi e le apparecchiature di cui all'art. 4.1 utilizzate da I-SEE saranno adottate in conformità alle esigenze delle Parti e previa definizione del rimborso dovuto all'INFN.

Art. 15

15.1 La presente Convenzione ed i diritti e gli obblighi dalla stessa previsti non potranno essere in nessun caso ceduti da una Parte a terzi senza il preventivo consenso dell'altra.

Art. 16

16.1 Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti. In caso di mancata soluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 17

17.1 Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 18

18.1 La presente Convenzione viene redatta in tre originali e sarà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.